

## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la Circolare n. 547894 del 20 febbraio 2004 con cui il Ministero delle Attività Produttive (attuale Ministero dello Sviluppo Economico) ha chiarito che l'ottenimento dell'abilitazione per l'installazione e la manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, LETTERA G) - impianti di protezione antincendio, prevede congiuntamente il possesso dell'abilitazione di cui alla LETTERA A) ed alla LETTERA D) del medesimo comma e non può essere scomposta per "l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica" e per "l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica";

VISTA la domanda del SIG. GEZIM BERA, con cittadinanza albanese, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita in Albania, per poter svolgere in Italia, con la qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese di settore, l'attività di installazione e manutenzione di impianti ad uso civile, delle



tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, <u>LETTERA C</u>) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; <u>LETTERA D</u>) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e <u>LETTERA G</u>) impianti di protezione antincendio;

VISTO il titolo di formazione presentato al riconoscimento dal SIG. GEZIM BERA, denominato "Deshmi Kualifikimi n. 5794" (ATTESTATO ANNUALE DI QUALIFICA, NEL PROFILO DI IDRAULICO), conseguito a Tirana il 25 maggio 1991 presso la Scuola Professionale dell'Economia Comunale del Ministero dell'Economia Comunale (Repubblica Popolare Socialista di Albania) e considerato che tale attestato riconosce al legittimo proprietario di aver compiuto l'istruzione media superiore professionale nel profilo di "Idraulico";

CONSIDERATE le materie seguite, indicate nel predetto titolo, facenti parte del relativo corso di formazione professionale;

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 1164 del 12 novembre 2018, relativa al citato Attestato di qualifica professionale n. 5794, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia –Cancelleria Consolare di Tirana, con cui sono state rese conferme circa l'identità del Sig. Gezim BERA, l'autenticità dell'Attestato di qualifica, nonché sulla regolarità di conseguimento dello stesso;

APPRESO, inoltre, sempre mediante la predetta Dichiarazione di valore, che l'Attestato di qualifica del SIG. GEZIM BERA è un titolo riconosciuto nella Repubblica di Albania ed abilita in loco allo svolgimento della professione di "*Hidraulik*" (Idraulico);

TENUTO CONTO che l'interessato ha documentato di aver maturato in Italia esperienza professionale, come lavoratore subordinato in qualità di operaio di VI livello presso un'impresa di settore, per un periodo complessivo e continuativo di circa tre anni e nove mesi (dall'1 maggio 2010 al 31 dicembre 2013) in aggiunta ad un anno di avviamento effettuato nel 2009;

VISTA la delibera assunta in data 11 ottobre 2019 dalla Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e CNA, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – articoli 18-21, l'ATTESTATO DI QUALIFICA N. 5794 idoneo a consentire in Italia l'esercizio delle attività professionali, indicate alla LETTERA D) del citato articolo 1, comma 2 del DM 37/2008 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. GEZIM BERA, unicamente per lo svolgimento delle tipologie di impianti appena riferite, senza la necessità di prevedere misure compensative, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE), avendo potuto valutare, a scomputo delle predette misure, l'esperienza professionale maturata in Italia dal richiedente, indicata in preambolo, che compensa la parte mancante, in termini di durata e di contenuto, nel percorso formativo documentato;

VISTA altresì l'ulteriore determinazione emanata sempre in pari data dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, in conformità al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e CNA, con la quale si è determinato di respingere la domanda di riconoscimento del SIG. GEZIM BERA per l'attività di impiantistica relativa alle altre lettere richieste e precedentemente indicate, ritenendo, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, l'ATTESTATO DI QUALIFICA N. 5794



NON IDONEO a consentire in Italia l'esercizio delle attività professionali, di cui alla <u>LETTERA C</u>) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali ed alla <u>LETTERA G</u>) impianti di protezione antincendio del citato articolo 1, comma 2 del DM 37/2008, in quanto la formazione professionale relativa al suddetto titolo non è attinente;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla Circolare n. 547894, indicata in preambolo, secondo cui in Italia "l'abilitazione per gli impianti antincendio, di cui alla citata lettera G) integra inscindibilmente la parte elettrica e la parte idraulica (e loro componenti) in un tutt'uno";

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in Euro trentadue, che risulta regolarmente corrisposta dal SIG. GEZIM BERA, mediante bonifico bancario.

## DECRETA

## Articolo 1

- 1. Con il presente provvedimento, al SIG. GEZIM BERA, cittadino albanese, nato a Kruje (Albania) il 20 dicembre 1971, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., l'ATTESTATO PROFESSIONALE citato in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, del DM 37/2008 senza la necessità dell'applicazione di misure compensative nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE).
- 2. Per le motivazioni precedentemente esposte, con il presente provvedimento, viene invece respinta la domanda del SIG. GEZIM BERA di riconoscimento del titolo professionale, riferito in preambolo, per l'esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico di impresa, delle attività professionali indicate all'art. 1, comma 2, LETTERA Cl impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali e LETTERA Gl impianti di protezione antincendio del citato articolo 1, comma 2 del DM 37/2008.
- 3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: <a href="www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
- 4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Loredana GULINO)

Roma , 07 febbraio 2020